

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

DETERMINA DEL DIRETTORE

Determinazione n. 313 del 9 Novembre 2018

Oggetto: Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità sensoriali uditive – Affidamento a COOPERATIVA SOCIALE ELFO con sede in Firenze – CIG Z7425A5054

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che:

- l'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha approvato le modifiche allo Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- l'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 27 del 29/11/2017 ha nominato i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;
- l'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 26 del 29/11/2017 ha nominato il Presidente della Società della Salute Pistoiese;
- il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese;

Considerato che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l'attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con obiettivo dell'integrazione del sistema sanitario e di quello sociale;

Richiamata la Legge 104/1992:

- articolo 12 nel quale viene sancito il diritto dell'alunno con disabilità all'educazione, all'istruzione e all'integrazione all'interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- articolo 13, co. 3 secondo il quale nelle scuole di ogni ordine e grado, è vigente l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;

Vista la richiesta da parte degli Istituti Scolastici di assistenti alla comunicazione per tre alunni audiolesi che necessitano di un interprete della LIS (Lingua italiana dei segni), uno dei quali residenti nel Comune di Pistoia e due nel Comune di Quarrata;

Dato atto che:

- fino all'anno scolastico 2017/2018 gli alunni erano seguiti da assistenti specializzati della Cooperativa ELFO alla quale era stato affidato il servizio dall'Azienda USL Toscana Centro;
- l'Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ai Comuni di farsi carico, a partire dall'a.s. 2018/2019, dell'affidamento e del pagamento del servizio in quanto di competenza degli stessi Comuni come previsto dal D. Lgs. 112/1998;
- che la Società della Salute pistoiese gestisce l'assistenza scolastica agli alunni disabili per i Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale e Marliana da settembre 2018;
- il Comune di Quarrata ha richiesto alla Società della Salute Pistoiese di gestire l'assistenza scolastica per gli alunni con disabilità sensoriale uditiva per l'a.s. 2018/2019;

Tenuto conto delle pronunce dei giudici amministrativi e, in particolare, del Consiglio di Stato che ha affermato il diritto alla continuità didattica ed educativa, ciò significando l'obbligo per l'ente locale a garantire, negli anni, lo stesso assistente per l'autonomia e la comunicazione (Consiglio di Stato, sez VI, 3104/2009);

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. che prevede la possibilità di affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro;

Richiamate le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" le quali prevedono (paragrafo 3, punto 3.1.) che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, co. 450, della Legge 296/2006 che, per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prevede il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Visto il Sistema telematico START messo a disposizione da Regione Toscana;

Vista l'offerta di ELFO onlus Cooperativa sociale con sede legale in Firenze (FI), Via Vasco De Gama 137 pervenuta tramite il sistema telematico START (procedura 22289/2018).

Verificato il possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione della Cooperativa ELFO;

Dato atto che la procedura di cui al presente provvedimento è stata svolta in aderenza ai seguenti principi:

- *principio di economicità*: il prezzo è stato valutato congruo con riferimento alla qualità del servizio offerto (assistenti specializzati nella lingua dei segni di III° livello. Si è proceduto, inoltre, a valutare l'importo orario offerto confrontandolo con quello offerto in altre gare analoghe;
- *principio di efficacia*: tutti gli atti della procedura sono congrui rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- *principio di tempestività*: il procedimento è stato svolto con tempi congrui e non è stato introdotto alcun aggravamento che abbia portato a dilatarne la durata;
- *principio di correttezza e non discriminazione*: sia nella fase di trattativa diretta che in quella di esecuzione l'Ente agisce con condotta leale ed improntata a buona fede;
- *principio di trasparenza e pubblicità*: tutti possono accedere rapidamente e agevolmente sul sistema START;
- *principio di proporzionalità*: la procedura è adeguata e idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento ; i requisiti e le capacità richieste sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento;
- *principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi*: questa stazione appaltante garantisce il rispetto dei principi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, nel rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

DETERMINA

1. Di affidare alla Cooperativa ELFO con sede in Firenze, Via Vasco De Gama 137 (P.I. 04902970484), il servizio di assistenza scolastica per n. 3 alunni con disabilità sensoriali uditive (n. 2 residenti nel Comune di Quarrata e n. 1 residente nel Comune di Pistoia) per un importo orario di € 19,65 (IVA esclusa) come da offerta pervenuta sul sistema START e per un totale di € 27.510,00 per l'anno scolastico 2018/2019 - CIG Z7425A5054;
2. Di aver verificato, per la cooperativa ELFO, il possesso dei seguenti requisiti: casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, regolarità contributiva, regolarità fiscale, rispetto della Legge 68/99;
3. di stabilire che la spesa trovi copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2018 - 2020 della Società della Salute Pistoiese alla voce Acquisti di servizi – Prestazioni sociosanitarie da privato;
4. Il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013;
6. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013

7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pistoia e al Comune di Quarrata

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge.

IL DIRETTORE
Società della Salute Pistoiese
Daniele Mannelli

PUBBLICATA ALL'ALBO

Pistoia, 9/11/2018

L'addetta alla pubblicazione
Società della Salute Pistoiese
Silvia Mariotti